



Addendum alla convenzione tra

l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"

e

l'Associazione "La Nostra Famiglia" Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR 19/06/1958, n. 765 – considerata ONLUS ai sensi dell'art. 10 comma 9 del D.Lgs. 460/97

**per l'attuazione di interventi di riabilitazione
a favore dei soggetti residenti in Friuli Venezia Giulia**

tra

l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" – di seguito AAS 5, rappresentata dal dott. Giorgio Simon, in qualità di Direttore Generale, in proprio e in nome e per conto delle Aziende del SSR, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Isontina-Bassa Friulana", Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Collinare-Alto Friuli", Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, di seguito denominate Aziende del SSR,

e

l'Associazione "La Nostra Famiglia" Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR 19/06/1958, n. 765 – considerata ONLUS ai sensi dell'art. 10 comma 9 del D.Lgs. 460/97, CF e P. IVA 00307430132, d'ora in poi denominata Associazione, con Sede Legale in Ponte Lambro (Co), via don Luigi Monza, 1 e sedi operative di San Vito al Tagliamento (Pn), via della Bontà 7 e Pasian di Prato (Ud), via Cialdini, 29, rappresentata dal Procuratore della Regione Friuli Venezia Giulia Tiziana Scaccabarozzi, di seguito denominata Associazione,

premesse

1. che l'Associazione è provvisoriamente accreditata quale struttura sanitaria erogatrice di prestazioni di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 02.04.2015;
2. che è tuttora vigente la convenzione fra l'Associazione e l'A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale" stipulata in data in data 20.02.2017 per il 2017 e il 2018;
3. che la Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria, Politiche Sociali e Famiglia ha dato indicazione di disciplinare i rapporti tra le AAS regionali e l'Associazione attribuendo all'AAS n. 5 "Friuli Occidentale" la funzione di coordinamento dei relativi rapporti sulla base della D.G.R. n. 712/2001;
4. che, nel preminente interesse dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, si rende necessario disciplinare i rapporti fra le AAS regionali e l'Associazione per l'erogazione di prestazioni sanitarie di riabilitazione dirette al recupero funzionale e sociale;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Disciplina.

1. L'AAS 5 in nome e per conto delle Aziende sopranominate e l'Associazione convengono di disciplinare i relativi rapporti per il 2017 secondo le previsioni della convenzione stipulata in data 20.02.2017 fra l'Associazione e l'A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale".
2. Le autorizzazioni alla diagnosi e al trattamento, con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, di soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali che abbisognino di prestazioni sanitarie di riabilitazione dirette al recupero funzionale e sociale, verranno

tempestivamente rilasciate dalle AAS regionali, su richiesta dell'Associazione, alle condizioni e ai termini dettati dalla D.G.R. n. 712/2001.

3. I volumi massimi di attività per il 2017 vengono determinati in base alle indicazioni delle rispettive AAS come segue:

- ASUITS 8.000,00 euro (fatturato 2016 di 7.062,12 euro),
- AAS n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" 1.058.200,00 euro; (fatturato 2016 di 1.058.189,91 euro),
- AAS n. 3 "Alto Friuli Collinare, Medio Friuli" 1.055.000,00 euro (fatturato 2016 di 1.054.711,16 euro),
- ASUIUD 2.275.000,00 euro (fatturato 2016 di 2.275.000,00 euro).

4. Eventuali integrazioni ai volumi di attività sopra individuati possono essere apportate, nell'interesse dell'utenza, con atto unilaterale dalle singole AAS interessate, in base alle rispettive esigenze, e da queste comunicate all'Associazione e all'AAS 5.

Art. 2 Pagamenti.

1. I rapporti economici fra le parti sono definiti dalla D.G.R. n. 1669/2009. I relativi pagamenti verranno effettuati dalle singole AAS previa fatturazione diretta delle prestazioni alle AAS di residenza degli utenti, nel rigoroso rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002.

2. Le parti si impegnano comunque a non sollevare rilievi meramente dilatori in merito alle poste economiche di cui al presente Addendum.

Art. 3 Durata.

1. Il presente Addendum ha durata dall'01.01.2017 al 31.12.2017 e potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, qualora dovessero intervenire innovazioni normative in materia o modifiche organizzative delle parti.

2. Il presente Addendum è comunque efficace soltanto fino alla conclusione del procedimento di accreditamento e verrà sostituito da un nuovo accordo stipulato sulla base dell'accREDITAMENTO definitivo come prescritto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 623 del 2 aprile 2015.

3. Previa espressione di volontà delle parti stesse, la convenzione potrà essere rinnovata e alla naturale scadenza e nelle more del suo rinnovo, quanto previsto continua ad applicarsi in regime di *prorogatio*, fino alla stipula di un nuovo accordo.

4. Qualora una delle parti intenda recedere dalla convenzione dovrà provvedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi all'avvenuta comunicazione.


Art. 4 Registrazione. Spese.

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono ripartite tra i contraenti in parti uguali.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data 15.12.2017.....

Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" dott. Giorgio Simon



Associazione "La Nostra Famiglia" dott.ssa Tiziana Scaccabarozzi

